

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " ASSOCIAZIONE MARIUCCIA ALLOVIO PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO I TUMORI, AIUTO A PERSONE IN DIFFICOLTÀ E PORTATORI DI HANDICAP ODV", siglabile "ASSOCIAZIONE MARIUCCIA ALLOVIO - ODV"
Esente da imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell'art. 82 D. lgs. 117/2017 e art. 26 D.lgs. 105/2018

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita conformemente alla carta costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii l'Organizzazione di volontariato **" ASSOCIAZIONE MARIUCCIA ALLOVIO PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO I TUMORI, AIUTO A PERSONE IN DIFFICOLTÀ E PORTATORI DI HANDICAP ODV"** siglabile **"ASSOCIAZIONE MARIUCCIA ALLOVIO - ODV"**
2. L'Organizzazione ha sede legale in San Mauro Torinese ed opera sul territorio nazionale. L'eventuale variazione della sede legale purché questa non sia trasferita oltre il Comune di San Mauro Torinese, non comporterà modifica di Statuto fatta salva l'approvazione da parte dell'Assemblea e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori dei pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
3. L'Organizzazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
4. L'Organizzazione potrà articolarsi territorialmente con più sedi operative secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
5. La durata dell'Organizzazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea straordinaria degli associati potrà deliberare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto agli art. 11 e art. 19.
6. l'Organizzazione può aderire a Federazioni, Comitati o ad Associazioni operanti sul territorio nazionale e internazionale.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'O.D.V. "Associazione Mariuccia Allovio per la prevenzione e la lotta contro i tumori, aiuto a persone in difficoltà e portatori di handicap ODV" è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.
L' "Associazione Mariuccia Allovio per la prevenzione la lotta contro i tumori, aiuto a persone in difficoltà e portatori di handicap ODV", che fonda il proprio impegno sui principi del volontariato come servizio gratuito e disinteressato, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo e la finalità di testimoniare il valore sacro ed inviolabile della vita umana - bene supremo ed incondizionabile e la conseguente inviolabile dignità della persona umana, proponendosi di essere presente ed assistere le persone disagiate laddove questa dignità sia compromessa, dimenticata o violata testimoniando i valori di solidarietà e di condivisione con un intervento nella emergenza quotidiana e temporanea, senza finalità di assistenza continuativa.

[Handwritten signature]



Art. 3
Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'O.D.V. intende svolgere attività di prevenzione e lotta contro i tumori e di aiuto a persone in difficoltà e portatori di handicap quali:
 - o miglioramento della cura dei tumori, potenziamento della prevenzione e della diagnosi, incentivando lo studio e la ricerca mediante ulteriori e più adeguate attrezzature scientifiche cliniche;
 - o organizzazione di convegni scientifici in campo oncologico;
 - o promozione di borse di studio per il perfezionamento e la specializzazione attinente al campo di attività istituzionale: oncologia, disabilità, a seguito proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Comitato Tecnico;
 - o aiuto e sostegno a persone affette da malattie oncologiche e anche agevolando i familiari nell'assistenza della malattia;
 - o servizi di trasporto solidale dedicati a persone con difficoltà motorie e portatori di handicap;
 - o sostegno ai progetti riguardanti le strutture ed i servizi rivolti alle persone disagiate (domiciliari, residenziali, diurni, privati e pubblici) anche promuovendo ricerca e/o la creazione di locali di piccole dimensioni atte ad ospitare temporaneamente le famiglie di malati oncologici residenti lontano dal luogo di cure e degenza.
 - o assistenza a persone in situazioni di disagio psicofisico anche con attività di inserimento nella vita attiva, sia sociale sia professionale;
 - o ricerca, raccolta e diffusione, anche in collaborazione con altri soggetti, delle informazioni atte ad alleviare il disagio delle persone;
 - o attività editoriali marginali inerenti allo scopo sociale;
 - o organizzazione di corsi di formazione per volontari che intendano anche senza essere associati all'associazione-offrire la loro attività per svolgere il servizio di assistenza alle persone disagiate e coordinarli;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e normalmente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Tutte le cariche associative sono gratuite ad eccezione dell'eventuale Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti se nominati. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di valutare e proporre eventuali altri compensi che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio - risorse economiche – esercizio - bilancio

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
3. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione secondo le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

4. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche maggiorenni di buona condotta morale e che godano di ottima reputazione nella loro comunità (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6

3. Gli associati si dividono in:

- a) Soci ordinari: sono coloro che prestano il proprio servizio come volontari attivi e versano una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per responsabilità civile verso i terzi.

- b) Soci sostenitori: sono coloro che non svolgono servizio attivo ma sostengono gli ideali e le attività dell'Associazione versando una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci.

4. I soci godono degli stessi diritti e doveri, in particolare del diritto di elettorato attivo e passivo

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di socio non è trasmissibile.



5. I nuovi associati sono tenuti a versare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta loro ammissione all'Associazione, l'importo della quota associativa.
6. I soci hanno il dovere di impegnarsi in favore dell'Associazione gratuitamente e senza scopo di lucro. Il comportamento verso le altre organizzazioni ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ed onestà.
7. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per decadenza;
 - d. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
8. La decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
 - a. persistente mancanza di partecipazione alle attività di servizio e di assistenza promosse ed organizzate dall'Associazione;
 - b. persistente mancanza di partecipazione alle iniziative di formazione e di promozione organizzate dall'Associazione;
 - c. per mancato rinnovo della quota associativa annuale. Nulla osta al suo reinserimento l'anno successivo in seguito al versamento della suddetta quota.
9. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che convocherà l'Assemblea nei modi e nei tempi previsti dall'art. 9, per:
 - a. indegnità morale;
 - b. grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi;
 - c. condotta contraria agli ideali, agli interessi e dagli scopi dell'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere l'aderente da ogni sua funzione attiva all'interno dell'associazione in attesa del deliberato dell'Assemblea.

10 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

11 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.

In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento entro il mese di maggio di ogni anno della quota associativa annua, come stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

Sono organi dell'Associazione O.D.V.:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 (cinque) associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento ed assenza dello stesso dal Vice Presidente, se eletto, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Essa può essere convocata nella sede dell'Associazione o comunque esclusivamente sul territorio comunale.
7. L'assemblea può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.



8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

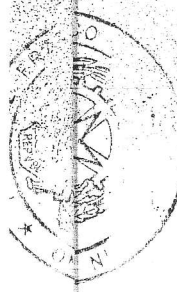
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. nomina e revoca il Presidente Onorario;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - q. delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

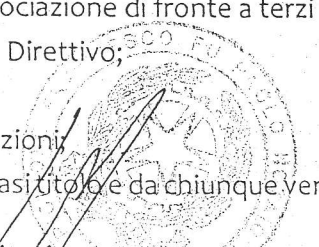
1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio Direttivo determina preliminarmente numero dei Componenti dello stesso.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e il sostituto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo senza che siano intervenute le nomine sostitutive, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- 
- 
- e. propone all'Assemblea l'importo delle quote annuali per gli associati e gli eventuali contributi straordinari ed i criteri e modalità di riscossione;
 - f. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - h. programma iniziative e progetti specifici di servizio e di formazione dei volontari;
 - i. delibera l'apertura di nuove sedi territoriali e sedi operative.
 - j. delibera l'impiego dei fondi cassa;
 - k. accetta donazioni, contributi da terzi, lasciti testamentari con beneficio di inventario;
 - l. delibera l'acquisto e la vendita di beni mobili, attrezzature e beni mobili registrati (mezzi di trasporto);
 - m. assume e licenzia personale dipendente previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrente a qualificare o specializzare l'attività;
 9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 (quattro mesi) e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno quattro componenti.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

- 
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica 3 (tre) esercizi.
 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
 3. cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 4. sovrintende a tutte le attività dell'ODV;
 5. tiene i contatti con gli Enti territoriali e le Associazioni;
 6. rilascia quietanza liberatoria sulle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate all'Associazione;

7. ha la facoltà di aprire conti correnti bancari e postali per conto dell'ODV e può dare delega ad operare a membri del Consiglio Direttivo ;
8. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
9. convoca l'Assemblea dei soci;
10. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
11. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo, se nominato, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 4 (quattro) volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 4 (quattro) volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV

Art. 17

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art.9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20
Norme finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Fian Coen



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
si rilascia per uso ~~CONSENTITO~~ DALLA LEGGE.....
Torino, li **25** MARZO 2021

